Con sentenza n. 24393/2014 la Corte di Cassazione ha affermato che il datore di lavoro è tenuto a riconoscere un permesso non retribuito al sindacalista che ne faccia richiesta, anche nel caso in cui la carica ricoperta all'interno dell'organizzazione sindacale sia diversa da quelle contemplate dallo Statuto dei Lavoratori. Ciò in quanto i limiti derivanti dal decreto legislativo n.564/1996 (recante norme in materia di contribuzione figurative) devono essere considerato solo in relazione all'aspetto previdenziale, non potendosi limitare l'autonomia del sindacato nell'individuazione delle cariche che danno diritto alla fruizione dei permessi.
Sent. Cassazione Sez. Lavoro n. 24393 del 17/11/2014
(fonte: Direzione Provinciale del Lavoro di Modena – Dottrina per il Lavoro)